



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir
Sanità)

FEDIR dipartimento
SEGRETERARI

U.N.S.C.P.

c/a Amedeo Scarsella,
Franca Bonanata
Antonella Petrocelli

Fedirets Sez. Direts Area Direl
c/a Giampiero Vangi

Funzione Pubblica CGIL
c/a Francesco Cardillo

Funzione Pubblica CISL
c/a Bruno Armone Caruso

Funzione Pubblica UIL
c/a Alessandro Casagrande

Oggetto: Proposta requisiti di ammissione per il "Se.F.A. 2023"

All'esito dell'incontro tenutosi il 21 Aprile 2023 presso l'Albo nazionale in sede di confronto con i sindacati sul tema in oggetto e alla richiesta contribuire alla formulazione dei requisiti di ammissione al bando "Se.F.A. 2023" di prossima pubblicazione, Fedir Dipartimento Segretari, dopo opportuni approfondimenti, avanza la seguente proposta:

"Al corso di specializzazione "Se.F.A. 2023" sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilita nel presente bando, siano iscritti nella fascia professionale "B" e in possesso di almeno due anni di servizio in sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti¹ o di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti².

L'anzianità richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario comunale titolare e/o di segretario comunale reggente, anche a scavalco, e/o di segretario comunale supplente³.

Ai fini del computo dei requisiti richiesti, potranno essere cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché non svolti contemporaneamente⁴.

Per le convenzioni di segreteria si tiene conto, in ogni caso, della sommatoria della popolazione degli enti interessati⁵.

¹ Comma tratto dal Se.F.A. 2016, ma senza le parentesi, che erano state già espunte nel bando Se.F.A. 2020 "(classe II)".

² Periodo in blu-grassetto riformulato rispetto al bando Se.F.A. 2016 per renderlo attinenti alla giurisprudenza formatasi successivamente sul tema delle Unioni.

³ Comma tratto dal Se.F.A. 2020

⁴ Comma tratto dal Se.F.A. 2020

⁵ Comma tratto dal Se.F.A. 2020



La proposta appare necessitata alla luce della situazione contingente per l'impossibilità di introdurre restrizioni alla partecipazione al corso non ancorate a dati contrattuali per le motivazioni esposte nella allegata relazione che ha effettuato una accurata ricostruzione giurisprudenziale.

FEDIR Dipartimento Segretari ritiene nel contempo necessario opporsi a qualsiasi forma di contingentamento numerico delle ammissioni al Se.F.A. 2023 e, in primis, alla proposta formalizzata dall'Albo giusta nota prot. 9869 del 29.03.2023 che limita a "200 candidati" e ribadita nel corso della riunione del 21 Aprile 2023, chiede di tenere in debito conto le seguenti considerazioni di fatto e di diritto:

- la possibilità di espletare un corso in modalità completamente telematica ed a distanza, come lo è stato il "Se.F.A. 2020", non pone alcun limite di capienza ai partecipanti e potrebbe essere anche più economico e lungo rispetto ad uno in presenza e con vitto ed alloggio organizzato presso la S.S.A.I.;
- l'Albo non sta garantendo una organizzazione dei corsi di specializzazione (Spe.S. e Se.F.A.) annuale, come dovrebbe invece essere, né con periodicità regolare (per non parlare di quelli di accesso alla carriera), ed è dunque inevitabile che, con il passare del tempo, sempre più segretari abbiano nel frattempo maturato anzianità di servizio ed i requisiti di ammissione previsti dal CCNL: da una veloce consultazione dell'albo on-line Segretari risultano oggi più di 700 i Segretari iscritti in fascia "B" e già con idoneità alle sedi di segreteria di classe II;
- le sedi di segreteria di primo accesso per i segretari che, all'esito del Se.F.A. vengono iscritti in fascia "A" (1° B), sono talmente poche che "è il mercato" a limitarne l'approdo e non certo un preventivo "numero chiuso" da parte dell'Albo, per i quali non è nemmeno dato a sapere quali siano i relativi criteri istruttori e motivazionali circa la determinazione del contingente così da apparire un mero esercizio arbitrario di una funzione pubblica;
- in via teorica dovrebbe essere interesse principale dei sindaci dei comuni di prima fascia quello di ampliare la scelta tra i segretari nominabili e gli stessi rappresentanti di Anci ed Upi certamente avalleranno l'assenza di contingentamento (anche perché non è certo il SEFA che determina lo svuotamento delle sedi di segreteria dei piccoli comuni).

RICOSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE :

L'articolo 31 del CCNL 16.05.2001 prevede che: *"I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:*

- nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. 11.267/2000;*
 - nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del DPR 11.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C;*
 - nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art. 14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti."*
- **I Bandi SEF.A. 2016 e SE.F.A. 2019** presentavano la seguente identica formulazione nell'articolo dedicato ai requisiti di ammissione:

Art. 2 – Requisiti di ammissione

"Al corso di specializzazione "Se.F.A. 2016 / 2019" sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando, siano iscritti nella fascia professionale "B" e in possesso di almeno due anni di servizio in sedi di segreteria con popolazione compresa fra



10.001 e 65.000 abitanti (classe II). L'anzianità richiesta è quella relativa al servizio effettivamente prestato, a partire dalla data di assunzione della titolarità, presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti.

Potranno presentare richiesta di partecipazione al corso anche i segretari che, iscritti alla fascia professionale B con idoneità alla nomina in comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando, di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti. Ai fini del raggiungimento del biennio tale servizio potrà essere eventualmente cumulato con l'anzianità di servizio in sedi di segreteria di classe II di cui al precedente paragrafo”.

Tuttavia, mentre per il Bando Se.F.A. 2016 non risultano essere stati presentati ricorsi inerenti i requisiti di ammissione, molteplici sono stati quelli presentati con riferimento al “Se.F.A. 2019”, tutti generati dall'avvenuto disconoscimento da parte dell'Albo del possesso dei requisiti di partecipazione in capo a quei candidati che avevano indicato anzianità di servizio maturate in reggenza o scavalco presso sedi di segreteria con popolazione superiore a 10.000 abitanti o quali titolari di sedi di segreteria convenzionata classificate di classe III in base alla Circolare dell'Albo n. 485-E del 24.03.2015, ma di popolazione complessiva comunque superiore ai 10.000 abitanti.

A partire da tale circolare (confermata anche dalla successiva n. 3872 del 18.06.2015), infatti, l'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e le Prefetture Regionali, hanno iniziato a disapplicare lo storico criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate di IV, III e II classe in funzione della sommatoria complessiva degli abitanti a favore di un criterio che considerava solo le dimensioni o la classe del “comune c.d. Capofila” nell'ambito della convenzione, richiedendo che il segretario, per esservi nominato titolare, avesse conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione.

Da tali circolari è conseguito che potessero essere costituite delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti ma che venivano classificate di IV° o III° classe, a seconda del comune di più elevata classificazione o dimensione tra quelli convenzionati (rispettivamente 3.000 o 10.000 abitanti).

Tale criterio classificatorio è stato tempestivamente impugnato da alcuni segretari che si sono visti lesi economicamente dalla sua applicazione (es. vedendosi riclassificare come inferiori convenzioni di segreteria che prima erano di seconda classe in quanto superavano complessivamente i 10.000 abitanti) ed è stato ritenuto illegittimo da alcune pronunce giurisprudenziali tra cui **Tribunale di Como, Sez. II, Lavoro, n. 203 del 23.09.2016** e **Tribunale di Tivoli n. 163/2017**. In particolare, il Tribunale di Como:

- *in primis*, ha confermato che la classificazione degli incarichi dei segretari comunali deriva dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 /1972, che non risultano abrogate da legislazione successiva, come confermato anche dalla deliberazione ex-Ages n. 90 del 12 aprile 2000;
- *in secundis*, anche richiamando la Sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 23031 del 02.11.2007, ha affermato che il previgente criterio classificatorio delle sedi di segreteria convenzionata non possa essere revisionato mediante una mera circolare.

L'Albo nazionale dei Segretari e le Prefetture regionali hanno tuttavia perseverato nel classificare le sedi di segreteria convenzionate in base alla Circolare 485-E del 2015, fintanto che il criterio della sommatoria degli abitanti non è stato (re)introdotto a livello legislativo, con l'art. 16 ter co. 11,12 e 13 del D.L. 162/2019 ed è divenuto pienamente operativo con l'adozione del Decreto Ministeriale attuativo del 30.11.2020.

Pertanto, dal 18.06.2015 al 30.11.2020 (ed oltre, fino a naturale scadenza delle convenzioni precedenti) vi sono stati segretari che, **fin dall'iscrizione in fascia “C” o “B” hanno potuto maturare anzianità di servizio in sedi di segreteria convenzionata con popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti, perché ad esse l'Albo stesso li assegnava con decreti prefettizi che le classificavano di classe IV o III.**

Mentre dunque alcuni Segretari con maggiore anzianità impugnavano “riclassificazioni al ribasso” perché svalutavano precedenti sedi di classe seconda (oltre 10.000 abitanti) in segreterie di classe terza o quarta, altri (più giovani) segretari hanno opportunamente valorizzato - ai fini dell'iscrizione al Se.F.A. - il servizio comunque prestato in sedi di segreteria convenzionata oltre i 10.000 abitanti, ma classificate di terza o quarta classe ai sensi della



Circolare 485-E del 2015, cui non avrebbero mai avuto accesso “anzitempo” senza il nuovo criterio di classificazione delle sedi introdotto dalle circolari e dai conseguenti decreti di assegnazione, e cioè senza aver prima maturato l’idoneità professionale alla classe seconda.

D’altro canto l’unico caso di esperienza maturata “anzitempo” in enti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ritenuta ammissibile anche nei bandi Se.F.A. precedenti era quella prestata presso Unioni di Comuni e Comunità montane di tale dimensione e oltre, essendo stata espressamente prevista nell’accordo di contrattazione decentrata sottoscritto il 13 gennaio 2009 anche per valorizzare un incarico “extra” ; ovviamente tale apertura riguardava un numero limitato di segretari che, peraltro, prestavano la propria attività a titolo gratuito a far data dalla Legge cd. “DelRio” 56/2014.

Era evidente che i requisiti di accesso al corso di specializzazione per la fascia professionale “A” (Se.F.A.) previsti dall’art. 31 del CCNL 16.05.2001, oltre ad essere immutati, hanno sempre fatto riferimento alla sola sommatoria della popolazione e non alla “classe” delle sedi di segreteria presso cui si prestava servizio. Alla luce del corrispondente art. 2 – Requisiti di ammissione del bando “Se.F.A. 2019” coloro che avevano presentato domanda venivano esclusi con la motivazione dell’Albo di non aver maturato il biennio di servizio in una “classe II”.

Alcune di tali esclusioni sono state impugnate e ne è conseguito che la magistratura amministrativa ha confermato il criterio della sommatoria degli abitanti (ad oltre 10.000) come l’unico previsto dal CCNL e legittimante l’ammissione al Se.F.A.

Il T.A.R. Roma - sezione 1 quater - ha infatti ammesso d’urgenza con propria ordinanza e poi accolto tutti e quattro i ricorsi (alcuni di essi cumulativi) presentati da segretari che si erano visti esclusi dal Se.F.A. 2019 pur avendo maturato un’anzianità di servizio per almeno due anni quali titolari e/o reggenti in convenzioni di segreteria e/o Unioni di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 10.001 abitanti.

In particolare con le sentenze n. 6599, 6600 e 6667/2020, il Tar Roma

- ha statuito *“la lex specialis (il bando ndr) è chiara nello stabilire che l’anzianità di servizio può essere relativa a convenzioni di segreteria ex art. 10 del d.P.R. n. 465 del 1997 e che, in tal caso, la classe del comune è determinata dalla “popolazione complessiva” dei comuni in unione o in convenzione”*.
 - pronunciandosi su una esclusione dal Se.F.A. 2019 per il mancato riconoscimento dei periodi di servizio prestati in **“reggenza”** di sedi di segreteria con popolazione complessivamente superiore a 10.000 abitanti, al pari di quelli prestati come “titolari” di sedi analoghe, ha ribadito che: *“atteso il carattere equivoco della disposizione (del bando, ndr), essa deve essere interpretata in senso estensivo, in omaggio a principio del favor participationis”* ed ancora che: *“il d.P.R. n. 465/1997 e l’art. 31 del CCNL del 16.05.2021, ai fini della progressione della carriera dei segretari provinciali e comunali richiamano sempre ‘l’anzianità di servizio’ e ‘gli anni di servizio’ senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all’idoneità acquisita, ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Anche l’art. 2 del bando Se.F.A 2019 indica, senza ulteriori specificazioni, come requisito ‘almeno due anni di servizio’ e ‘due anni di servizio effettivamente prestato’ quale segretario comunale” (Sentenza n. 6596/2020).*
- **Il Bando Se.F.A. 2020** è stato pubblicato con la seguente diversa e contorta formulazione dell’articolo dedicato ai requisiti di ammissione:

Art. 2 Requisiti di Ammissione

*“Al corso di specializzazione “Se.F.A. 2020” sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilita nel presente bando, **dopo aver acquisito l’iscrizione alla fascia professionale “B”**, abbiano espletato almeno due anni servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente, abbiano espletato almeno due anni servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.*



L'anzianità richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario comunale titolare e/o di segretario comunale reggente, anche a scavalco, e/o di segretario comunale supplente.

Ai fini del computo dei requisiti richiesti, potranno essere cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché non svolti contemporaneamente.

Per le convenzioni di segreteria si tiene conto, in ogni caso, della sommatoria della popolazione degli enti interessati.

Potranno altresì partecipare al corso anche i segretari che abbiano assunto servizio presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente, abbiano maturato i requisiti previsti dalle deliberazioni del C.d.A. dell'ex Ages nn. 223/2003 e 248/2003.

Il bando "Se.F.A. 2020", è stato, dunque, formulato in discontinuità con i precedenti bandi e, in ossequio alle sentenze TAR sopra citate, aveva espunto dai requisiti di ammissione ogni riferimento alla "classe" delle sedi di segreteria, e facendo riferimento sempre, solamente ed "in ogni caso" alla popolazione (complessiva) delle sedi considerate.

In particolare, rispetto all'art. 2 dei Bandi Se.F.A. 2019, 2016, 2014, è stata eliminata la parentesi "(classe II)" dopo le parole "siano iscritti nella fascia professionale "B" e in possesso di almeno due anni di servizio in sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti (classe II)" ed è stato eliminato il seguente periodo "Ai fini del raggiungimento del biennio tale servizio [in Unione di Comuni, ndr] potrà essere eventualmente cumulato con l'anzianità di servizio in sedi di segreteria di classe II di cui al precedente paragrafo".

Tuttavia, sicuramente con l'intento di restringere il più possibile la platea dei candidati e dei partecipanti, nel bando "Se.F.A. 2020" sono stati introdotti requisiti di ammissione ulteriori rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L. Addirittura, nei successivi provvedimenti di esclusione di talune candidature, l'Albo ha fatto ricorso a motivazioni esplicitamente "interpretative" ma che andavano ben oltre la lettera dello stesso bando, facendo riferimento "al trattamento giuridico ed economico" corrispondente all'iscrizione in fascia "B" e riesumando di fatto ancora una volta il concetto di "classe" ai sensi della Circolare 485-E del 2015.

Peraltro l'Albo ha addirittura inviato a circa settanta candidati dei "preavvisi di rigetto" ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 per poi respingere quasi tutte le osservazioni presentate dai candidati (verosimilmente le stesse poi trasfuse nei successivi ricorsi), senza tenere in alcuna considerazione il chiaro dettato normativo che al medesimo art. 10-bis dispone che "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali".

FEDIR Dipartimento Segretari aveva tempestivamente segnalato le varie criticità ed illegittimità riscontrate nel bando e nella procedura, e richiesto il confronto sindacale, cui l'Albo non ha mai dato seguito (note prot. 299 del 24.12.2020, n. 11 del 07.01.2021, n. 72 del 26.01.2021 e n. 503 del 15.03.2021 specifica sulle "Unioni di Comuni").

Come era già allora prevedibile e Fedir avrebbe voluto evitare (aveva inutilmente sperato di indurre l'Albo a rivedere le proprie posizioni), contro il bando "Se.F.A. 2020" ed i successivi provvedimenti di esclusione sono stati presentati ancora più ricorsi che rispetto al "Se.F.A. 2019", anch'essi tutti vinti dai ricorrenti: sentenze TAR Roma Sez. 1 quater n. 5641/2021 e n. 5877, 6029, 6031, 6033, 6034, 6037, 6038, 6773, 6971, 6973, 6978, 6982, 6987, 6994/2022, Consiglio di Stato sentenza 2360/2023.

(Si conta oramai, e solo per i due "Se.F.A." 2019 e 2020, una condanna dell'Albo alla rifusione delle spese di lite, IVA, Cpa e rimborso dei contributi unificati versati dai ricorrenti per oltre 36.000,00 euro.)

Tra le varie pronunce, la **Sentenza n. 6971 del 2022** ha assunto particolare risonanza in quanto ha riguardato il caso di una ricorrente che aveva svolto servizio in sedi con popolazione superiore ai 10.000 abitanti anche prima dell'iscrizione in fascia professionale "B".

Essa, oltre a richiamare il medesimo passaggio già sopra riportato della Sentenza TAR Roma n. 6596 del 2020, è esplicita nel ricordare che: "il bando non contiene alcun riferimento al trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali neppure tra i requisiti di ammissione al Corso di cui all'art. 2; in particolare detta norma del bando correla i requisiti di ammissione esclusivamente alla popolazione complessiva delle "sedi di segreteria", singole o convenzionate, e prescinde dalla loro classificazione"; prosegue dunque nei seguenti termini: "il bando stabilisce i requisiti di ammissione al Corso e richiama la disciplina contrattuale applicabile - art. 31 CCNL, il quale, si ribadisce,



richiede soltanto che il servizio sia svolto per un periodo almeno biennale, risultando irrilevante che l'esperienza sia maturata prima o dopo il dato formale dell'iscrizione in fascia "B" (nessuna locuzione "successivamente a" o "dopo" è rinvenibile nell'art. 31 CCNL)".

Peraltro, la sentenza TAR Roma n. 6971 del 2022 è stata l'unica appellata dall'Albo tra tutte quelle relative al Se.F.A. 2020 sopra citate ed il **Consiglio di Stato** l'ha confermata con la propria pronuncia n. **2360/2023**, pubblicata il 07.03.2023.

In essa si legge testualmente che: *"sono da condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale, atteso che l'imposizione della maturazione del requisito di ammissione solo successivamente all'iscrizione alla fascia B è in contrasto con la normativa di riferimento (d.P.R. n. 465/1997 e **articolo 31, comma 1, lettera b) del CCNL, secondo cui non viene prevista alcuna differenza in merito al momento di svolgimento del servizio, limitandosi la norma a richiedere unicamente che esso venga prestato per un periodo almeno biennale)**".*

Sappiamo bene che quei servizi "anzitempo" prestati in reggenze o come titolari in sedi di segreteria convenzionata superiori a 10.000 abitanti sono solo frutto delle circolari dell'Albo stesso e di alcune anomale assegnazioni prefettizie, e sorprende leggere pertanto in quella sentenza che: *"non sono condivisibili le osservazioni del Ministero, laddove nel ricorso di appello sostiene che sarebbe irragionevole consentire l'accesso alla fascia successiva ad un dipendente che avesse maturato esperienza per pochi mesi nella fascia precedente"*.

La sentenza del Consiglio di Stato è di interesse, infine, anche per il fatto che si esprime pure sull'anzianità di servizio maturata presso le Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 10.001 abitanti, statuendo che: *"Per quanto concerne l'asserita irrilevanza del servizio svolto dall'appellata presso l'Unione dei Comuni, ritiene il Collegio che la motivazione contenuta nel provvedimento [di non ammissione al Se.F.A. 2020, ndr] sia illegittima, atteso che si pone in stridente contrasto con la stessa lettera del bando, che, all'articolo 2, distingue in due periodi le due tipologie di servizi richieste per l'ammissione al corso, utilizzando, con una formula con cui l'amministrazione si è autovincolata, ipotesi alternative (non a caso viene usata l'espressione "o siano in possesso di almeno due anni di servizio" presso Unioni di Comuni), non risultando prescritta quindi alcuna consequenzialità temporale per il biennio di servizio rilevante svolto presso plessi diversi"*.

La ricostruzione finora esposta è funzionale ad evitare o minimizzare ulteriori contenziosi e scongiurare che il bando Se.F.A. di prossima pubblicazione vada nuovamente ad incidere sulla vita e sulla carriera di tanti segretari che hanno conformato le proprie scelte professionali presenti e pregresse al CCNL ed alla coerenza dei precedenti bandi (anteriori al Se.F.A. 2020) anche per maturare l'anzianità di servizio necessaria all'ammissione al corso di specializzazione e all'iscrizione nella fascia professionale apicale "A".

Fedir Dipartimento Segretari, nel condividere la necessità di un congruo percorso professionale per accedere alle sedi di segreteria di grandi dimensioni che favorisca la maturazione di un'opportuna e variegata esperienza negli enti locali, intende rimarcare che i requisiti oggi definiti dal CCNL 2001 e dall'accordo decentrato del 2009 non consentono di conseguire questo risultato, e ciò a causa degli effetti generati non solo "autonomamente" dalla circolare 485-E del 2015 per le classi IV, III e II, ma anche da alcune avventate reggenze disposte da qualche sezione regionale a segretari senza idonei titoli.

Potrebbe accadere, paradossalmente ancora per qualche anno, che un medesimo periodo di servizio svolto in una sede di segreteria convenzionata superiore ai 10.000 abitanti ma classificata di classe IV ai sensi della "vecchia" classificazione di cui alla circolare 485-E del 2015, sia stata dapprima considerato quale biennio in fascia "C" idoneo per l'iscrizione allo Spe.S ed alla fascia "B" ma venga nuovamente "ripresentata" nella domanda di ammissione al Se.F.A., valorizzandone in quest'ultima sede solo la sommatoria complessiva degli abitanti in luogo della classificazione (allora imposta dall'Albo).

Fedir auspica che nella prossima tornata contrattuale si possa porre rimedio alle antinomie attuali fornendo criteri adeguati per la progressione in carriera all'attuale contingenza professionale.

Li, 17.5.2023

LA SEGRETERIA FEDIR
DIPARTIMENTO SEGRETARI

